

ATTILIO NICORA

LA COMMISSIONE DEGLI EPISCOPATI DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1. Inquadramento dottrinale e normativo dell'istituto. — 2. Le Riunioni europee di Conferenze episcopali. — 3. La natura giuridica della COMECE. — 4. La competenza pastorale della Commissione. — 5. Le relazioni caratteristiche della Commissione. — *a)* Relazioni della COMECE con la CCEE. — *b)* Relazione della COMECE con la Santa Sede. — *c)* Relazioni ecumeniche della COMECE. — 6. Il problema della rappresentatività della Commissione.

1. *Inquadramento dottrinale e normativo dell'istituto.*

La Commissione degli Episcopati della Comunità Europea trova la propria radice e il proprio corretto quadro di riferimento nel decreto del Concilio Vaticano II «*Christus Dominus*» sull'ufficio pastorale dei Vescovi. Il capo terzo di quel decreto tratta «*De episcopis in commune plurium Ecclesiarum bonum cooperantibus*», indicando nei sinodi, nei concili e nelle conferenze dei vescovi le forme principali di tale collaborazione.

L'attenzione precipua del Concilio Ecumenico si porta, come è noto, sulle conferenze dei Vescovi. Ai nostri fini interessa rilevare che la dimensione ordinaria di riferimento della Conferenza dei Vescovi è quella nazionale: essa infatti comprende «i sacri Pastori di ciascuna nazione o territorio», i quali «esercitano congiuntamente il loro mandato pastorale per l'incremento del bene, che la Chiesa offre agli uomini»⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Il criterio è stato poi ribadito dal can. 448 § 1 CIC: soltanto «ove particolari circostanze lo richiedano, i Vescovi di pi nazioni, con l'approvazione della Sede Apostolica, possono costituire un'unica Conferenza» (*Christus Dominus*, 38, 5, primo capoverso; cf. can. 448 § 2 CIC). «Le Conferenze Episcopali di regola sono nazionali, com-

Tuttavia lo stesso Concilio non manca di formulare una precisa direttiva, che apre a un più vasto orizzonte: «Si favoriscano le relazioni tra le Conferenze Episcopali di diverse nazioni, per promuovere e custodire un bene maggiore»⁽²⁾. Con questo indirizzo il Concilio rilevava e incoraggiava un orientamento che era andato sempre più emergendo in connessione con il fenomeno, così caratteristico dell'epoca contemporanea, della mobilità e della mondializzazione: anche la dimensione pastorale di parecchi rilevanti problemi dell'umanità del nostro tempo richiede ormai di essere affrontata tenendo conto delle specifiche aree di aggregazione sociale, culturale e politica entro le quali le singole Conferenze episcopali nazionali si trovano a operare⁽³⁾.

Prescindendo dall'analisi delle successive puntualizzazioni dell'indirizzo conciliare in sede di normativa di attuazione⁽⁴⁾, è da sottolineare che la disposizione del decreto «Christus Dominus» è stata riproposta praticamente alla lettera dal can. 459 del *codex iuris canonici* promulgato nel 1983⁽⁵⁾. Il primo paragrafo della norma recita: «Foveantur relationes inter Episcoporum conferentias, praesertim viciniores, ad maius bonum promovendum ac tuendum». L'innovazione ri-

prendono cioè i Vescovi di una sola nazione, perché i legami di cultura, di tradizioni e storia comune, nonché l'intreccio di rapporti sociali tra i cittadini di una stessa nazione richiedono una collaborazione tra i membri dell'episcopato di quel territorio molto più assidua di quanto possano reclamarla le circostanze ecclesiali di un altro genere di territorio» (*motu proprio Apostolos Suos* n. 16, del 21 maggio 1998, AAS 90 (1998) 641-658).

(2) Cf. *Christus Dominus* 38, 5, secondo capoverso. Si è soliti menzionare come precedente di questo tipo di riunioni la struttura del CELAM, auspicato dalla Prima Conferenza Generale dell'Episcopato Latinoamericano di Rio de Janeiro (25 luglio-4 agosto 1955), e approvato dal Papa Pio XII il 2 novembre dello stesso anno. Per gli statuti del CELAM, vedi I.C. IBÁN, *Gli statuti delle Conferenze episcopali II, America*, Padova, 1989, pp. 289-307.

(3) Per l'iniziale dibattito dottrinale in argomento, vedi F. KLOSTERMANN, *Le Conferenze episcopali soprannazionali*, in «Concilium» (it.) 8, 1968, pp. 122-128; A. MONTERO - L. DE ECHEVARRIA, *Relaciones entre las distintas Conferencias episcopales*, in «Las Conferencias episcopales hoy», Salamanca, 1977, pp. 185-221.

(4) Cf. in specie *motu proprio Ecclesiae Sanctae* I, n. 41 § 5, nonché III, n. 18, del 6 agosto 1996, AAS 58 (1966) 757-787; *Synodus extraordinaria Episcoporum* (1969), *Relatio Nunc Nobis de arctiore coniunctione inter ipsas Episcoporum Conferentias*, die 27 octobris 1969 probata, *Typis Polyglottis Vaticanis*, 1969.

(5) In argomento, vedi G. Feliciani, *Commento al can. 459* in ComEx II/1, 2^a ed. Pamplona, 1997, pp. 983-985; F. Petroncelli Hubler, *Relazioni tra conferenze episcopali e dimensione internazionale (Note in margine al can. 459 c.j.c.)*, in «Il diritto ecclesiastico», 1985, vol. 1-2, in specie cp. 120-131.

spetto al testo conciliare a parte la variante lessicale da «*Conferentias Episcopales*» a «*Episcoporum conferentias*», consiste unicamente nella sostituzione del riferimento generico alla «*diversae nationes*» con quello più preciso alle nazioni «*praesertim viciniores*»⁽⁶⁾.

Il secondo paragrafo del can. 459 riprende invece una specificazione, che era apparsa a cominciare dal *motu proprio Ecclesiae Sanctae* I, 41, § 4 ma con riferimento, di per sé, alle Conferenze di Vescovi appartenenti a più nazioni: «*Quoties vero actiones aut rationes a conferentiis ineuntur formam internationalem praeseferentes, Apostolica Sedes audiatur oportet*». La disposizione fa comprendere che esiste in proposito qualche delicato problema, sul quale ritorneremo.

La normativa rapidamente richiamata appare nient'affatto astratta o meramente eventuale. In realtà, in questi ultimi decenni il fenomeno della collaborazione organica tra Conferenze Episcopali è andato sviluppandosi, fino a offrire, ad oggi, un quadro molto articolato e interessante. Stando ai dati indicati dall'Annuario Pontificio 1999, si contano attualmente⁽⁷⁾: otto organismi nel continente africano⁽⁸⁾; la Federazione delle Conferenze Episcopali asiatiche; la Federazione delle Conferenze dei Vescovi Cattolici dell'Oceania; il Consejo Episcopal Latino-Americano (CELAM); il Secretariado Episcopal de America Central y Panama (SEDAC), e due organismi per l'Europa: il Consilium Conferentiarum Episcoporum Europae (CCEE) e la Commissio Episcopatum Communitatis Europaeae (COMECE).

2. *Le Riunioni europee di Conferenze episcopali.*

Fermiamo la nostra attenzione sui due organismi europei che abbiamo menzionato per ultimo. Di più antica istituzione è il Consiglio delle Conferenze episcopali d'Europa (CCEE): nato nel 1971,

(6) Cf. *Communicationes*, 12 (1980), p. 271.

(7) Cf. *Annuario Pontificio*, 1999, pp. 1113-1116.

(8) Association des Conférences Episcopales de l'Afrique Centrale (A.C.E.A.C.), Association des Conférences Episcopales de la Région de l'Afrique Centrale (A.C.E.-R.A.C.), Symposium of Episcopal Conferences of Africa and Madagascar (S.E.C.A.M.), Inter-Regional Meeting of Bishops of Southern Africa (I.M.B.S.A.), Southern African Catholic Bishops' Conference (S.A.C.B.C.), Conférences Episcopales de l'Afrique de l'Ouest Francophone (C.E.R.A.O.), Association of the Episcopal Conferences of Anglophone West Africa (A.E.C.A.W.A.), Association of Member Episcopal Conferences in Eastern Africa (A.M.E.C.E.A.).

esso ricevette le prime «Normae directivae» nel 1977; ha avuto poi un nuovo statuto il 2 dicembre 1995. Il Consiglio è composto da tutte le Conferenze Episcopali presenti in Europa, rappresentate *ex iure* dal loro Presidente, che gode di voto deliberativo; le Conferenze Episcopali hanno tuttavia diritto di inviare alle Assemblee un secondo Vescovo, con voto solamente consultivo⁽⁹⁾. L'Assemblea plenaria può equiparare ai Presidenti delle Conferenze Episcopali i Vescovi rappresentanti dell'Episcopato delle regioni in cui non è stata costituita una Conferenza Episcopale⁽¹⁰⁾.

La Segreteria generale del «Consilium» delle conferenze europee ha sede a San Gallo, in Svizzera. Il Consiglio persegue come finalità specifica «la pratica di una più stretta comunicazione e cooperazione tra i Vescovi e le Conferenze Episcopali europee, nel rispetto della funzione e delle competenze proprie di ciascuno, per promuovere e ispirare la nuova evangelizzazione in ambito europeo»⁽¹¹⁾; esso comprende attualmente 34 Conferenze Episcopali⁽¹²⁾.

La Commissione degli Episcopati della Comunità Europea (COMECE), invece, è sorta ufficialmente il 3 marzo 1980. Di pari data sono lo statuto e il regolamento, approvati «ad experimentum» per un triennio, ma poi non più riveduti⁽¹³⁾. Essa è formata dai Vescovi delegati da ogni Episcopato dei Paesi della Comunità Europea ora:

⁽⁹⁾ «Al Consiglio delle Conferenze dei Vescovi d'Europa appartengono quali membri tutte le Conferenze Episcopali presenti in Europa, rappresentate di diritto dal loro Presidente, che gode di voto deliberativo. Ogni Conferenza Episcopale ha diritto di inviare un secondo Vescovo alle Assemblee con voto solamente consultivo» (art. 3 § 1, Statuto CCEE, del 2 dicembre 1995, Notiziario C.E.I., 1996, pp. 211-216).

⁽¹⁰⁾ Cf. art. 3 § 3 Statuto CCEE.

⁽¹¹⁾ Cf. art. 1 Statuto CCEE.

⁽¹²⁾ La prima riunione di Presidenti di alcune Conferenze Episcopali europee si tenne nel mese di novembre del 1965, e ne seguirono altre in anni successivi, sino alla formale creazione del Consiglio, nel marzo del 1971, con l'approvazione delle prime norme direttive che definiscono il ruolo del «Consilium», unico organo stabile della CCEE (cf. *Annuario Pontificio*, 1999, pp. 1833-1834). I primi statuti della CCEE hanno come data di approvazione il 19 dicembre 1981 (vedi testo in R. ASTORRI, *Gli statuti delle Conferenze episcopali - I Europa*, Padova, 1987, pp. 212-214). Sull'origine e la configurazione della CCEE vedi G. FELICIANI, *Il Consiglio delle Conferenze episcopali d'Europa (CCEE)*, in «*Ius Canonicum*» 38, (1979), pp. 29-38. Il testo dello statuto del 1995 si può trovare, con una nota di commento di J. GONZALEZ-AYESTA, *La riforma degli statuti del Consiglio delle conferenze dei Vescovi d'Europa*, in «*Ius Ecclesiae*» 9, (1997), pp. 391-402.

⁽¹³⁾ Per lo Statuto e il Regolamento interno della COMECE, vedi Appendice I e II.

Unione Europea, ed ha per scopo di favorire, nello spirito della collegialità, un'unione e una cooperazione più stretta fra gli episcopati, e degli episcopati con la Santa Sede, nelle questioni pastorali riguardanti la Comunità europea⁽¹⁴⁾: svolge il suo compito «in assidua collaborazione con la Nunziatura Apostolica presso le Comunità Europee»⁽¹⁵⁾.

La sede della Segreteria della COMECE è a Bruxelles. I membri sono attualmente 14, cioè i delegati dell'episcopato della Francia, della Germania, dell'Italia, del Belgio, dei Paesi Bassi, dell'Inghilterra e Galles, della Scozia, dell'Irlanda, della Spagna, del Portogallo, dell'Austria, della Grecia, della Scandinavia, e l'Arcivescovo del Granducato del Lussemburgo.

Tuttavia, le formule giuridiche presenti nello statuto della COMECE non rendono del tutto ragione delle realtà soggiacenti. L'espressione «episcopati» risulta impropria per il Lussemburgo, che ha un solo Vescovo. Complessa è poi la situazione della Scandinavia: Danimarca, Svezia e Finlandia, che sono paesi membri dell'Unione Europea, hanno ciascuno una sola diocesi, e i loro Vescovi appartengono, insieme a quelli di Norvegia e Islanda, paesi non membri, alla Conferenza Episcopale della Scandinavia. C'è poi da ricordare che in un paese membro, il Regno Unito, vi sono due episcopati: quello di Inghilterra e Galles e quello di Scozia. Questa situazione variegata spiega perché, mentre i paesi membri dell'Unione sono attualmente quindici, i Vescovi membri della COMECE sono quattordici: due Vescovi rappresentano il Regno Unito, un solo Vescovo rappresenta Danimarca, Svezia e Finlandia.

Anche l'articolazione della sigla COMECE presenta una stranezza: nel testo dello statuto appare l'espressione «Commissio Episcopatum Communitatis Europensis», mentre nell'Annuario Pontificio ricorre la dizione: «Commissio Episcopatum Communitatis Europaeae». Se si considerano, infine, le traduzioni nelle tre principali lingue correnti in uso presso la COMECE, si rileva che solo in francese v'è corrispondenza letterale con la dizione latina («Commission des Episcopats de la Communauté Européenne»), mentre in tedesco e in inglese si introduce l'idea di "conferenza episcopale" (rispettivamente: «Kommission der Bischofskonferenzen der Europäischen Gemeinschaft» e «Commission of the Bishop's Conferences of the European Community»).

(14) Cf. artt. 1, 3 Statuto CCEE.

(15) *Annuario Pontificio*, 1999, p. 1835; cf. artt. 11, 14 Statuto COMECE.

3. *La natura giuridica della COMECE.*

Accenniamo ora ai problemi fondamentali che si pongono a proposito della Commissione degli Episcopati della Comunità Europea, tenendo presente che la riflessione sull'argomento è stata scarsamente sviluppata e che quindi la letteratura appare piuttosto scarna⁽¹⁶⁾.

Si tratta di un organismo di collegamento organico e di cooperazione pastorale non, propriamente, tra le « Conferenze Episcopali » ma tra gli « episcopati » dei Paesi dell'Unione Europea⁽¹⁷⁾. Come tale, non è dotato di potestà normativa, e non si colloca in posizione gerarchicamente sovraordinata rispetto a detti episcopati né alle Conferenze Episcopali in cui la gran parte di essi è strutturata. È una forma di esercizio congiunto della responsabilità collegiale dei Vescovi attraverso un loro rappresentante, che esprime la loro sollecitudine pastorale nei confronti delle questioni di crescente rilievo connesse con le competenze e l'attività dell'Unione Europea.

La Commissione agisce attraverso il dialogo e il consenso dei suoi membri, con un'organizzazione ristretta all'essenziale: un Presidente e due Vice Presidenti eletti dai membri, un Comitato esecutivo composto di quattro membri (il Presidente, i due Vice Presidenti, il

⁽¹⁶⁾ Il primo studio, che è rimasto fondamentale, è quello di G. FELICIANI, *I vescovi e l'Europa*, pubblicato nella rivista «Nuova antologia» anno 115° (1980), fasc. 2136 (ottobre-dicembre), pp. 91-97. Dello stesso autore si veda anche: *Le conferenze episcopali nel magistero di Giovanni Paolo II*, in «Scritti in memoria di Pietro Gismondi», vol. I, Milano, 1987, pp. 678-679; IDEM, *Le Conferenze episcopali*, in «Quaderni di diritto ecclesiale» 9, 1996, pp. 415-416. Altri utili riferimenti in: R. ASTORRI, *Gli statuti delle Conferenze episcopali - I Europa*, Padova, 1987, pp. 49-52; F. PETRONCELLI HUBLER, *Relazioni tra conferenze episcopali e dimensione internazionale (Note in margine al can. 459 c.j.c.)*, cit.; IDEM, *Chiesa Cattolica e comunità internazionale. Riflessione sulle forme di presenza*, Napoli, 1989, pp. 217-218; I. FÜRER, *Las Conferencias Episcopales en sus relaciones reciprocas*, in AA.VV., *Naturaleza y futuro de las conferencias episcopales*, Salamanca, 1988, pp. 198-194; J.I. ARRIETA, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, Milano, 1997, pp. 511-512; IDEM, *Organismi episcopali a livello continentale, nazionale, regionale e provinciale*, in «Ius Ecclesiae» 10, (1998), pp. 553-556; N. TRÉANOR, *L'Eglise et l'Europe. La COMECE au service de l'Europe*, in «L'année canonique» 40, (1998), pp. 207-213.

⁽¹⁷⁾ Per altro è da rilevare che l'art. 19 dello statuto stabilisce che il finanziamento della COMECE «è assicurato dalle Conferenze Episcopali membri della COMECE» (il corsivo è nostro). Evidentemente la fondazione giuridica dello statuto risente di qualche incertezza e sconta quindi inevitabili incoerenze.

Segretario Generale), un Segretario Generale nominato dalla Commissione stessa previo accordo con la Santa Sede. Le decisioni della Commissione riguardanti questioni di fondo esigono la maggioranza dei due terzi dei membri presenti; la maggioranza è sufficiente per le questioni di procedura. Per la validità delle sessioni è in ogni caso necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti la Commissione. La Commissione, infine, si riunisce due volte l'anno, mentre il Comitato esecutivo è convocato due volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

Le conclusioni, gli indirizzi, le proposte elaborati dalla Commissione sono offerti come contributo di ordine pastorale all'attenzione degli Episcopati o rivolti alle comunità cristiane e all'opinione pubblica come elementi di orientamento e di stimolo.

4. *La competenza pastorale della Commissione.*

Scopo della Commissione è quello di favorire nello spirito della collegialità la collaborazione tra gli episcopati nell'ambito delle questioni pastorali che interessano la Comunità Europea (ora Unione Europea) ⁽¹⁸⁾. Come segnala il recente *motu proprio Apostolos Suos*, «lo spirito collegiale che ispira la costituzione delle Conferenze Episcopali e ne guida l'attività, muove anche alla collaborazione tra le Conferenze di diverse nazioni, come è auspicato dal Concilio Vaticano II» ⁽¹⁹⁾. In tale contesto, l'art. 2 dello Statuto tiene a precisare che «la Commissione assicura *soltanto* i rapporti di rilievo pastorale con le Comunità Europee», mentre quelli che hanno rilievo di diritto pubblico internazionale sono direttamente garantiti dalla Santa Sede attraverso Nunziatura Apostolica presso l'Unione.

Non è difficile immaginare l'attualità e l'importanza delle questioni pastorali richiamate dallo Statuto. Esse possono raggrupparsi attorno a diversi settori:

a) ruolo delle confessioni religiose in rapporto al progressivo delinarsi delle istituzioni dell'Unione e alle linee culturali e politiche da queste perseguite;

b) temi relativi ai diritti umani e alla tutela e promozione della persona, considerata in se stessa e nelle sue relazioni fondamentali:

⁽¹⁸⁾ Cf. art. 3 Statuto COMECE.

⁽¹⁹⁾ Cf. *motu proprio Apostolos Suos*, cit. n. 5.

bioetica e sperimentazione scientifica, tutela dei diritti fondamentali, garanzie circa il trattamento dei dati personali, riconoscimento delle forme di convivenza diverse da quella propriamente familiare, ecc.;

c) questioni relative al pluralismo religioso e all'esercizio della libertà religiosa, con speciale riferimento all'Islam, alle religioni di origine orientale e ai cosiddetti nuovi movimenti religiosi, ivi compresa la difficile questione delle sette;

d) indirizzi circa la promozione della pace in Europa e nel mondo, la garanzia del diritto al lavoro, il trattamento degli immigrati e dei rifugiati politici, lo sviluppo dell'unione economica e monetaria, l'impostazione di una politica comune della difesa a servizio della prevenzione dei conflitti, ecc.;

e) i rapporti con gli altri Paesi europei, il progressivo allargamento dell'Unione e le relazioni di solidarietà promozionale verso i Paesi del terzo mondo.

Alla radice di tutte queste problematiche sta, in ogni caso, la questione principale e unificante, che potrebbe essere espressa con il titolo di una dichiarazione attualmente in preparazione: «Une vision pour l'Europe». Dopo la fase fondazionale dell'attuale Unione Europea, caratterizzata principalmente dalla tutela della pace fra i popoli europei e l'avvio della collaborazione/integrazione economica tra i paesi membri, dopo gli indubitabili sviluppi avvenuti nel campo delle politiche economiche, sociali, culturali, dopo la tappa quanto mai significativa della moneta unica e dell'istituzione della banca centrale europea, occorre aiutare l'Unione a dare un'anima, una motivazione, una prospettiva non semplicemente economico-mercantile all'ulteriore fase di sviluppo, che sarà anche fase di allargamento a diversi altri Paesi, specialmente dell'Europa dell'Est.

La Chiesa Cattolica e gli Episcopati hanno in questo un compito non secondario, e la Commissione dovrebbe stimolare attenzione e impegno in proposito.

5. *Le relazioni caratteristiche della Commissione.*

a) *Relazioni della COMECE con la CCEE.*

Vediamo anzitutto la relazione della Commissione con il Consiglio delle Conferenze Episcopali d'Europa (CCEE). Nello statuto della COMECE è scritto lapidariamente: «La COMECE coopera

con il CCEE»⁽²⁰⁾. Le prime «Normae directivae» del CCEE non dicevano nulla circa la COMECE, perché anteriori alla nascita di questa. Il nuovo statuto del CCEE, invece, tratta espressamente dell'argomento, in forma un poco più articolata: sotto il titolo «Collaborazione speciale», l'attuale art. 5 dello Statuto CCEE si esprime così: «La collaborazione degli Episcopati delle nazioni dell'Unione europea, negli ambiti che riguardano la stessa Unione europea, viene demandata alla Commissione degli Episcopati della Comunità Europea (COMECE), che deve esercitare le sue funzioni, nel rispetto della propria natura definita nello Statuto, in stretta comunione con il Consiglio delle Conferenze dei Vescovi d'Europa e i suoi Organi».

In proposito è da rilevare, anzitutto, che con l'espressione «è demandata» si opera una sorta di riconferma della funzione istituzionale della COMECE, ma nello stesso tempo si instaura una relazione di tipo quasi originante tra il Consiglio e la Commissione, almeno nel senso che i compiti di questa sono ritenuti espressione specifica e parziale rispetto a una responsabilità più vasta, che è propria del Consiglio. Proprio per questa ragione la Commissione viene impegnata a svolgere le sue funzioni in «stretta comunione» con il Consiglio e gli organi di questo. Si deve però anche sottolineare che alla Commissione viene riconosciuta una «propria natura definita nello Statuto», sulla base dell'esistenza di «ambiti che riguardano la stessa Unione europea». In altre parole, nell'attuale stato di sviluppo delle istituzioni ecclesiali europee di collaborazione tra episcopati la COMECE non è concepita come un organo del CCEE, ma conserva la propria specificità e autonomia strutturale.

Saranno possibili ulteriori sviluppi, in una direzione di più stretta convergenza tra le due figure? Non è agevole fare pronostici. Certo è che, se l'indirizzo del c.d. allargamento dell'Unione, in special modo verso i Paesi dell'Est europeo, prenderà consistenza, si assisterà nel prossimo decennio a una progressiva «sovrapposizione» tra Paesi del continente e Paesi membri dell'Unione; a quel punto, anche la Chiesa dovrà tenerne conto, e non è da escludere che l'attuale Commissione si configuri piuttosto come organismo del Consiglio, funzionalmente orientato alla trattazione dei problemi pastorali connessi con la realtà di un'Unione cresciuta in estensione e, proba-

(20) Art. 8 Statuto COMECE.

bilmente, in competenze. Sembra, del resto, che uno sviluppo analogo sia già in atto nell'organizzazione delle strutture di collaborazione europea delle Chiese diverse dalla cattolica, anche se, forse, prevalentemente dettato da esigenze di snellimento organizzativo e di alleggerimento di oneri finanziari.

b) *Relazione della COMECE con la Santa Sede.*

Le relazioni che deve trattenere con la Santa Sede la Commissione degli Episcopati della Comunità Europea sono un aspetto particolarmente sottolineato nello statuto e nel regolamento della COMECE. Esso viene considerato sotto due profili:

— la comunione con la Santa Sede nello svolgimento della propria competenza di ordine esclusivamente pastorale⁽²¹⁾;

— la riserva al Nunzio Apostolico delle relazioni propriamente diplomatiche con le istituzioni europee⁽²²⁾; il Nunzio però, a sua volta, deve agire ai sensi del can. 365, § 2 CIC: « In negotiis (...) expediendis, prout adiuncta suadeant, Legatus pontificius sententiam et consilium Episcoporum dicionis ecclesiasticae exquirere ne omittat, eosque de negotiorum cursu certiores faciat ».

La corretta configurazione dei compiti del Nunzio Apostolico presso le Comunità Europee e di quelli della COMECE fu questione delicata sin dall'inizio⁽²³⁾. Attualmente esiste un'esperienza consolidata di costruttivi rapporti, senza peraltro che si possa sottacere l'oggettiva delicatezza e complessità della materia: via via che cresce il rilievo politico degli organismi di Bruxelles e di Strasburgo taluni episcopati potrebbero essere indotti a intensificare contatti con questi, magari anche in chiave di perseguimento di interessi settoriali, creando difficoltà all'espressione di indirizzi unitari per la tutela e la promozione dei valori che stanno a cuore a tutta la Chiesa, ai quali deve istituzionalmente provvedere la Nunziatura Apostolica a nome della Santa Sede, con lo specifico rilievo internazionalistico di cui essa gode.

⁽²¹⁾ Cf. artt. 2, 3, 11, 14, 15, 20 Statuto COMECE.

⁽²²⁾ Cf. art. 2 Statuto COMECE.

⁽²³⁾ Si veda lo studio di G. FELICIANI, *I Vescovi e l'Europa*, cit., che rimanda a un preciso intervento svolto nel marzo 1980 del Nunzio Mons. I. Cardinale e a un autorevole articolo de «L'Osservatore Romano» del gennaio 1979.

c) *Relazioni ecumeniche della COMECE.*

Nello statuto esse non sono espressamente indicate, restando genericamente comprese nella facoltà della COMECE di promuovere contatti e scambi di informazione « con (...) altri organismi », prevista dall'art. 7 dello Statuto. Di fatto, la collaborazione si va realizzando con la Commission Oecumenique Européenne pour Eglise et Société (EECCS), collegata con la Conferenza delle Chiese Europee (KEK), che è l'analogo del CCEE.

6. *Il problema della rappresentatività della Commissione.*

L'effettiva rappresentatività della COMECE rispetto agli episcopati di cui è espressione è un valore da conquistare progressivamente, perché non è istituzionalmente assicurato come nel CCEE, dove membri *ex iure* sono i Presidenti delle Conferenze Episcopali⁽²⁴⁾. Ovviamente, nel caso della COMECE la situazione è molto diversa anche in relazione alla consistenza e alla collocazione degli Episcopati di riferimento: alcuni di questi sono composti da un numero relativamente ristretto di Vescovi e situati in aree socio-culturali da tempo sensibili alla dimensione europea comunitaria, altri invece o sono particolarmente numerosi, e quindi di più complessa gestione/animazione, oppure vivono situazioni di relativa marginalità/novità rispetto alla prospettiva unitaria del Continente.

Il rischio di questi organismi di collegamento e collaborazione è quello di rimanere in qualche modo soltanto nominalmente rappresentativi, senza riuscire a coinvolgere l'attenzione, l'interesse, l'impegno pastorale dei singoli Vescovi e delle loro Chiese: l'istituzione dell'organismo tranquillizza tutti, ma poi non rifluisce in via ordinaria e continuativa sull'attività dei singoli Episcopati, e i membri della Commissione diventano un gruppo di « esperti » invece che un'effettiva espressione della sollecitudine pastorale di tutti i loro confratelli nell'episcopato.

Ancora una volta il diritto e le istituzioni che esso produce rivelano il proprio limite intrinseco, senza peraltro perdere la loro utilità. Alla fine, si tratta di un problema di crescita di consapevolezza e di responsabilità comuni, per la quale anche la COMECE può offrire il suo utile servizio.

(24) Cf. art. 3 § 1 Statuto CCEE.

V'è anche un problema di effettiva rappresentatività esterna della Commissione. Lo si può considerare sotto un duplice profilo; anzitutto, rappresentatività verso le istituzioni dell'Unione: da questo punto di vista si presenta molto importante l'attività della Segreteria Generale, al cui responsabile spetta «rappresentare la COMECE e prendere i necessari contatti con le istanze della comunità Europea», in esecuzione delle istruzioni avute dal Comitato Esecutivo della Commissione.

Infine, il problema dell'effettiva rappresentanza esterna della Commissione si pone anche nei confronti della pubblica opinione e delle forze culturali, sociali, politiche dei Paesi dell'Unione. Solitamente la COMECE svolge questo compito attraverso dichiarazioni, messaggi, interventi, seminari di studio, ecc. ⁽²⁵⁾. Questo pone anche un delicato problema di linguaggio e, più a fondo, di modalità di approccio alle questioni di volta in volta affrontate. La competenza della COMECE, come s'è visto, è propriamente pastorale e non può diventare politica; d'altra parte, essa si esercita su temi che hanno un loro specifico spessore politico-istituzionale. Non è sempre agevole, perciò, individuare esattamente l'interlocutore cui rivolgersi, il linguaggio appropriato per evitare il duplice scoglio dell'astrattezza moralistica o dell'indebita interferenza in questioni di stretta natura giuridico-politica, le forme di divulgazione del messaggio. Anche a questo proposito, è in ogni caso da richiamare la necessaria integrazione tra attività propria della COMECE e impegno di ripresa, approfondimento, adattamento e diffusione sul territorio di quanto essa esprime da parte degli Episcopati e dei singoli Vescovi.

⁽²⁵⁾ Nel 1999 sono stati compiuti due interventi di notevole rilievo: l'11 marzo la COMECE ha pubblicato un messaggio sulla pace intitolato «Verità, memoria e solidarietà: chiavi per la pace e la riconciliazione» (cf. «Il Regno - documenti», n. 9, XLIV (1999), pp. 308-314); nel mese di maggio ha diffuso una dichiarazione in occasione delle imminenti elezioni per il nuovo Parlamento europeo, dopo l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, intitolata «Eleggere il primo Parlamento Europeo del XXI secolo» (cf. «Avvenire» del 19 maggio 1999, p. 19; anche in Notiziario CEI, 1999, pp. 250-251).

*Appendice I*STATUTO COMMISSIONE DEGLI EPISCOPATI
DELLA COMUNITÀ EUROPEA (COMECE)

Testo adottato il 3 marzo 1980. — 1. Gli Episcopati dei paesi membri della Comunità Europea esercitano il loro compito pastorale nel quadro della Comunità, a completamento dei loro doveri pastorali nei propri paesi, allo scopo di instaurare fra loro «una reciproca apertura ed una collaborazione fraterna, al servizio dell'evangelizzazione» (Giovanni Paolo II) nella Europa che si va costruendo.

2. Questa collaborazione fra gli Episcopati si realizza in relazione con il Nunzio Apostolico presso le Comunità Europee. Rispetto ad esse la Commissione assicura solo i rapporti di rilievo pastorale; la Santa Sede e la Nunziatura Apostolica garantiscono anche quelli che hanno rilievo di diritto pubblico internazionale.

3. Per realizzare questa collaborazione, questi Episcopati costituiscono la «*Commissio Episcopatum Communitatis Europensis*» (COMECE). Il suo fine è di favorire, nello spirito della collegialità, una più stretta unione e collaborazione fra gli Episcopati e degli Episcopati con la Santa Sede, nell'ambito delle questioni pastorali che interessano la Comunità Europea.

La Commissione. — 4. La Commissione è formata dai Vescovi delegati da ciascun Episcopato dei paesi della Comunità Europea.

5. Ogni Episcopato delega un Vescovo per rappresentarlo nella Commissione, per un periodo di tre anni.

6. È compito della Commissione:

- a) prendere decisioni in conformità con le finalità della COMECE sopra ricordate;
- b) eleggere il suo Presidente e i membri del Comitato esecutivo;
- c) organizzare e affidare compiti alla Segreteria;
- d) esercitare il controllo sull'utilizzazione dei fondi a disposizione della COMECE.

7. È facoltà della COMECE promuovere contatti e scambi d'informazione con altre Conferenze Episcopali, altri organismi e persone ritenute di rilevante competenza.

8. La COMECE coopera con il CCEE.

Il Presidente. — 9. Il Presidente della Commissione è eletto dai membri della Commissione e fra di essi, per un triennio. Il suo mandato è rinnovabile.

10. Egli è contemporaneamente «*moderator et promotor*». A lui spetta, in particolare, di promuovere, o di prendere personalmente, i contatti necessari in tutte le questioni delle quali la Commissione è competente.

11. Il Presidente della Commissione agisce in accordo e in collaborazione stretta con il Nunzio Apostolico presso le Comunità Europee.

Il Comitato Esecutivo. — 12. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente della Commissione, da due altri membri eletti fra i membri della Commissione, per un periodo di tre anni, e dal Segretario Generale.

3. È proprio del Comitato Esecutivo:

- a) preparare il programma dei lavori e l'o.d.g. delle riunioni della Commissione;
- b) realizzare le decisioni della Commissione;
- c) prendere le decisioni necessarie negli affari che non permettono alcun aggiornamento alla prossima seduta della commissione;
- d) sorvegliare l'opera della Segreteria.

Rapporti con il Nunzio Apostolico. — 14. Il Nunzio Apostolico presso le Comunità Europee è sempre invitato ed ha diritto di partecipare alle riunioni della Commissione e del Comitato Esecutivo.

Il Segretario Generale. — 15. Il Segretario Generale della COMECE è nominato dalla Commissione previo accordo con la Santa Sede, con un mandato triennale.

16. Il Segretario Generale è alle dipendenze della Commissione e del Comitato Esecutivo e lavora sotto la responsabilità del Presidente della Commissione.

17. Al Segretario Generale della COMECE spetta:

- a) eseguire le istruzioni del Comitato Esecutivo e più precisamente:
 - rappresentare la COMECE
 - prendere i necessari contatti con le istanze della Comunità Europea;
 - assicurare i legami con le Conferenze Episcopali, gli altri organismi e le persone competenti (cfr. Art. 7);
- b) osservare le tendenze e le linee evolutive nell'area europea come pure nelle istituzioni europee;
- c) preparare dichiarazioni per la Commissione e il Comitato Esecutivo;
- d) informare con regolarità le Conferenze Episcopali della Comunità Europea e del Consiglio d'Europa sulle questioni che presentano un interesse generale comune;
- e) preparare le sedute della Commissione e del Comitato Esecutivo, come pure stilare i verbali;
- f) redigere una relazione annuale sulle attività della Commissione;
- g) presentare proposte relative al bilancio.

Disposizioni finali. — 18. I membri della COMECE e della Segreteria sono tenuti a rispettare il carattere riservato delle deliberazioni e dei provvedimenti amministrativi.

19. Il finanziamento della COMECE, particolarmente la gestione della sua Segreteria, è assicurato dalle Conferenze Episcopali membri della COMECE, tenuto conto del contributo offerto dalla Santa Sede.

20. Il presente Statuto è approvato « ad experimentum » per un periodo di tre anni, al termine del quale potrà essere modificato dalla COMECE con l'accordo delle Conferenze Episcopali interessate e della Santa Sede.

Appendice II

REGOLAMENTO INTERNO DELLA COMECE

Testo adottato il 3 marzo 1980. — Lo Statuto della COMECE è completato dalle seguenti disposizioni:

1. La Commissione si riunisce almeno una volta l'anno.
2. Essa è convocata dal Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno, tenendo conto dei suggerimenti proposti dai membri.
3. Tutti i membri della Commissione hanno i medesimi diritti di voto e di mozione.
4. Per il raggiungimento del « quorum » è necessaria la presenza dei due terzi dei membri della Commissione. Qualora il « quorum » non sia raggiunto, può essere convocata una nuova sessione della Commissione, con lo stesso ordine del giorno, entro un periodo di quindici giorni; in questo caso la Commissione raggiunge il « quorum » qualunque sia il numero dei membri presenti.
5. In caso di impedimento i membri della Commissione possono farsi sostituire da un altro Vescovo della loro Conferenza Episcopale, che ha gli stessi diritti di voto e di mozione. Se il sostituto non è Vescovo potrà intervenire nella discussione senza prendere parte al voto.
6. Le decisioni della Commissione riguardanti questioni di fondo esigono una maggioranza dei due terzi dei membri presenti. La maggioranza semplice è sufficiente per le questioni di procedure.

Il Comitato Esecutivo. — 7. I Vescovi membri del Comitato esecutivo vengono scelti dalla Commissione in modo che siano, il più possibile, rappresentativi delle diverse regioni della Comunità europea.

8. Se il mandato di un membro del Comitato si interrompe per un motivo qualsiasi, spetta alla Commissione la sua sostituzione (se necessario con un voto per corrispondenza).

9. Il Comitato esecutivo si riunisce due volte l'anno e qualora il Presidente lo ritenga opportuno

10. Il Comitato esecutivo non può normalmente deliberare se non è al competo. Tuttavia in caso di urgenza e di impossibilità a riunirlo il Presidente può prendere le decisioni irrimandabili dopo aver chiesto il parere degli altri membri del Comitato.

Il Presidente. — 11. L'elezione del Presidente della Commissione (che è anche il Presidente del Comitato esecutivo) richiede la maggioranza dei due terzi dei membri della Commissione alle tre prime votazioni; in seguito è richiesta la maggioranza semplice.

12. In caso di impedimento, il Presidente è sostituito da un altro membro del Comitato esecutivo qualora si riunisca la Commissione.

Il Segretario Generale. — 13. Nella situazione attuale il Segretario generale della COMECE assicura anche la missione d'informazione affidata al SIPECA per quanto concerne la Comunità europea.

Problemi materiali. — 14. La segreteria della COMECE ha sede presso lo stesso indirizzo del SIPECA, nell'appartamento messo a disposizione dalla Santa Sede, a Bruxelles, 13 avenue Père Damien.

15. Le spese per la gestione della Commissione, del Comitato esecutivo e della segreteria sono sostenute dalle Conferenze episcopali interessate. Ogni anno sarà chiesta ad esse un contributo dal Presidente della Commissione.

Modifiche al Regolamento. — 16. Le disposizioni del presente Regolamento interno sono state approvate «ad experimentum», per un periodo di tre anni, al termine del quale esse potranno essere modificate dalla Commissione con la maggioranza dei due terzi.